



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. Elena Fumagalli, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 133/21 promossa

da

INCISIONE ARTE S.N.C. DI GIULIANO GRATTINI E C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

con l'avv. Simone Forte, con domicilio eletto come in atti,

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro tempore,

con l'avv. Grazia Guerra, con domicilio eletto come in atti,

RESISTENTE

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

con l'avv. Alfredo Martucci Schisa, con domicilio eletto come in atti,

RESISTENTE

Data della discussione: 17/12/2021

Oggetto: comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria – istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537-544, L. n. 228/2012.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto telematicamente in data 09/02/2021 Incisione Arte s.n.c. di Giuliano Grittini e C. conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'INPS chiedendo l'accoglimento delle

seguenti conclusioni: “...*1. nel merito: accertare e/o dichiarare l'intervenuta ed effettiva cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale dei seguenti titoli:*

- Cartella di pagamento n° 06820090003146805000;
- Cartella di pagamento n° 06820090290042303000;
- Cartella di pagamento n° 06820100468442663000;
- Avviso di addebito n° 36820112001804704000;
- Avviso di addebito n° 36820112003864852000;
- Avviso di addebito n° 36820120001371548000;
- Avviso di addebito n° 36820120001438769000;
- Avviso di addebito n° 36820120009305559000;

per i quali non risulta che l'Agente per la Riscossione abbia trasmesso agli Enti creditori, nel termine di 10 giorni, l'istanza di sospensione Legale della Riscossione ex L. 228/2012 presentata dal contribuente, nonchè non risulta pervenuta alcuna risposta da parte degli Enti di competenza nel complessivo termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, con conseguente annullamento dei suddetti titoli e la loro immediata cancellazione;

2. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario “.

Con distinte memorie si costituivano in giudizio l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione svolgendo eccezioni di carattere preliminare e contestando la fondatezza della domanda.

Concesso termine per il deposito di note autorizzate, all'udienza del 17/12/2021 il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza.

* * * * *

L'opposizione proposta da Incisione Arte s.n.c. di Giuliano Grittini e C. è infondata e non merita accoglimento.

Parte ricorrente, dato atto di aver ricevuto in data 13/02/2020 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202000000402000 dell'importo di €. 38.159,90=, ha esposto di aver inoltrato in data 2/3/2020 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da 537 a 544, L. n. 228/2012, che prevede l'onere di risposta dell'Ente creditore entro 220 giorni successivi, incombente asseritamente non adempiuto dall'Istituto creditore, con conseguente necessità di discarico delle cartelle impugnate e azzeramento del debito di cui all'intimazione.

L'art. 1 della l. n. 228/12, invocato in ricorso, dispone: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa

finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. ”.

Si tratta di una procedura introdotta dal legislatore al fine di agevolare la riscossione dei crediti consentendo al contribuente di far valere, con evidente risparmio di inutili attività e di inutili contenziosi, eventuali cause potenzialmente estintive del diritto a procedere a riscossione; le ipotesi in cui è possibile presentare l'istanza sono tassative.

Nel caso di specie la dichiarazione resa da parte ricorrente, per il tramite del procuratore costituito, contenente istanza di sospensione legale dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 228/12 commi 537 e ss., in data 11.3.2020, testualmente recita, nella parte che qui rileva:

“DICHARA Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e *consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)* e delle sanzioni amministrative *di cui all'art. 1, comma 541, della Legge n. 228/2012* che la somma richiesta nei suddetti atti è totalmente interessato da:

- prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.

Oltre ad aver, l'Istituto resistente, fornito prova di aver tempestivamente adempiuto alla procedura prevista dalla disposizione sopra richiamata (adempimento relativamente al quale parte ricorrente, nelle note finali, ha sollevato una serie di eccezioni di carattere – ancora una volta – del tutto formali), risulta pacifico nel presente giudizio che nel momento in cui è stata presentata l'istanza ex art. 1, L. n. 228/12 era ancora pendente un giudizio, instaurato da Incisone Arte s.n.c. nei confronti dell'INPS, nel quale la società aveva domandato al giudice, con riferimento anche alle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito per cui è causa, di “... accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito... (omissis)... con conseguente estinzione del debito sottostante”.

Poiché al momento della proposizione dell'istanza era ancora pendente il giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Milano volto proprio a verificare l'intervenuta prescrizione anche del credito indicato nel preavviso di iscrizione ipotecaria, non si ritiene che la parte potesse presentare una istanza di sospensione legale dell'esecuzione ex art. 1 L. n. 228/12 - peraltro neppure motivata e documentata - per la medesima ipotesi già sottoposta all'attenzione del giudice. Superfluo sottolineare, una volta sottoposta la questione della prescrizione al giudice, l'istanza di sospensione legale dell'esecuzione poteva essere inoltrata solo in caso di “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore” situazione non certo ravvisabile nel caso di specie posto che pendeva ancora il giudizio d'appello (definito con sentenza del 10/11/2020) e che comunque, in primo grado, la questione era stata decisa con sentenza di rigetto della domanda (poi confermata).

Si richiama la pronuncia n. 28354/19 della Cassazione nella quale ha affermato: “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma

538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente *estintive della pretesa tributaria*". Questa situazione non è presente nel caso di specie posto che il Tribunale di Milano e la Corte d'Appello di Milano hanno espressamente escluso l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata dall'INPS.

Si evidenzia come la suddetta sentenza della Suprema Corte dia atto che, mediante l'art. 1 commi 537-542 della legge 228/2012, il legislatore ha perseguito "... l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 6-5-2010). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione", non certo quella di riproporre questioni già decise dal giudice, con evidente intento dilatorio e/o di introdurre pretestuosi nuovi vizi meramente formali.

La sentenza della Cassazione spiega inoltre che la porzione di norma introdotta dal d.lgs. 159/2015, che, modificando il comma 540, dell'art. 1, della legge 228/2012, ha previsto che "l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito" "è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per "le casse erariali" e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose".

Nella fattispecie in esame si è appunto in presenza di un'istanza evidentemente pretestuosa (il ricorrente era ben consapevole che la questione della prescrizione era ancora sub judice e che non vi fosse una sentenza di annullamento della pretesa creditoria nei suoi confronti) e priva dei requisiti previsti dalla norma, ciò che rende fondata la richiesta di condanna svolta dall'INPS di risarcimento dei danni per lite temeraria avendo la parte agito con malafede e colpa grave, nella consapevolezza dell'infondatezza della richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti; si rileva come la parte abbia utilizzato in maniera scorretta un'azione finalizzata a ridurre lo strumento processuale e non certo a duplicare in maniera dolosa i possibili giudizi impostati su meri vizi formali. Alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente deve pertanto essere condannata a risarcire all'INPS un danno che, ex art. 96 c.p.c., viene quantificato in €. 1.500=.

Per il principio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.500=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge a favore di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata a favore dell'INPS, liquidato in complessivi €. 1.500=;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.500=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti resistenti.

Busto Arsizio, 17/12/2021

Il Giudice

Dott. Elena Fumagalli